

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

Dott. Riccardo Rappini
(Esperto Negoziatore)

info@studiorappini.com

DI COSA PARLIAMO:

- Cos'è la Composizione Negoziata
- Premesse metodologiche
- Accesso alla Composizione Negoziata
- Strumenti della Composizione Negoziata
- Conclusioni

Cos'è la Composizione Negoziata

La Composizione Negoziata è lo strumento (o meglio un Set di nuovi strumenti) per il risanamento aziendale ed il superamento della crisi d'impresa, di natura volontaria e stragiudiziale, istituito dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), e affidato alle CCIAA.

Il percorso della Composizione Negoziata si apre con l'istanza con la quale l'imprenditore chiede la nomina di un Esperto Indipendente nel campo della ristrutturazione che, (i) verificata la perseguibilità del risanamento aziendale, (ii) avvia tra l'imprenditore, i suoi creditori e le altre parti interessate nel processo di risanamento, le trattative necessarie per giungere alla composizione della crisi.

L'impiego di Esperti Indipendenti ha la funzione di facilitare gli accordi e superare le barriere di imparzialità percepite sui professionisti di parte.

Cos'è la Composizione Negoziata

Pertanto lo scopo di questo nuovo strumento stragiudiziale è la centralità del Risanamento aziendale, attuato mediante il superamento di uno stato di difficoltà o di crisi reversibile. L'imprenditore deve presentare un proprio Piano Industriale e Finanziario con l'assistenza dei suoi professionisti.

L'intervento tempestivo dell'imprenditore che inizia a prendere coscienza dell'inizio della crisi sarà la chiave del successo di questo nuovo strumento.

Siamo ancora nella fase di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza. Successivamente, quando la crisi non sarà più reversibile, non resterà che l'accesso ad una procedura concorsuale avanti al Tribunale.

Cos'è la Composizione Negoziata

Grazie alla Piattaforma informatica gestita da Unioncamere, le parti coinvolte potranno condividere e valutare in trasparenza la documentazione ed i dati necessari per le trattative.

Rappresenta «l'anello di congiunzione» che mancava per usufruire di tutti i rimedi applicabili dalla situazione di pre-crisi e sino all'insolvenza.

L'entrata in vigore dei nuovi obblighi di segnalazione per «creditori pubblici qualificati» e per l'organo di controllo societario e/o Revisore sono un'applicazione delle «allerte esterne», che forzerà la mano al ricorso al procedimento.

Cos'è la Composizione Negoziata

I vantaggi della Composizione Negoziata

Strumento di natura 'stragiudiziale e privatistico' su base volontaria, applicabile anche ai Gruppi d'impresa.

Obbligo di riservatezza di tutte le parti e uffici coinvolti su tutte le informazioni acquisite .

Rapidità della procedura che deve concludersi entro 6 mesi.

L'Esperto si pone come soggetto 'terzo' (indipendente) ed 'equidistante' dalle parti (imparziale), riservato, che agevola le trattative fra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio, anche mediante il trasferimento d'azienda o di rami di essa.

Utilizzo di una Piattaforma Informatica per una piena e trasparente informativa fra tutte le parti, su cui sono disponibili 'Liste di controllo' e 'Test partico' per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Cos'è la Composizione Negoziata

I vantaggi della Composizione Negoziata

Beneficio delle c.d. 'misure protettive del patrimonio', che devono essere espressamente richieste (no automatiche), a mezzo pubblicità sul Registro delle Imprese e relativa durata concessa dal Giudice.

L'imprenditore può richiedere anche l'adozione di 'provvedimenti cautelari' necessari per condurre a termine le trattative.

Divieto di revoca degli affidamenti bancari, divieto di risoluzione del contratto, divieto di sospendere/rifiutare l'adempimento del contratto.

Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'Esperto, e rispettano l'obbligo di riservatezza.

Cos'è la Composizione Negoziata

L'Esperto Negoziatore

L'Esperto va scelto da un apposito elenco formato presso la CCIAA di competenza.

Possono essere Commercialisti, Avvocati, Consulenti del lavoro e Manager di aziende che hanno maturato specifiche esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.

La nomina dell'Esperto è effettuata da una Commissione costituita presso le CCIAA ed è composta da: un magistrato della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale, un membro designato dalla CCIAA, un membro designato dal Prefetto del capoluogo di Regione.

La CCIAA che riceve l'istanza dall'imprenditore, la comunica entro 2 giorni alla Commissione, la quale entro 5 giorni lavorativi provvede alla nomina dell'Esperto.

Ciascun Esperto non può ricevere più di 2 incarichi contemporaneamente.

Per l'espletamento dell'incarico, l'Esperto può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza (suoi professionisti incaricati) e di un Revisore legale.

Cos'è la Composizione Negoziata

L'Esperto Negoziatore

L'Esperto deve operare in posizione di terziarietà rispetto alle parti, anche rispetto all'imprenditore, laddove di fatto l'Esperto non si sostituisce alle parti nell'esercizio dell'autonomia privata, avendo unicamente il compito di facilitare le trattative e stimolare gli accordi, operando in modo professionale, imparziale e indipendente, vincolato peraltro dal dovere di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante le trattative.

L'Esperto non è tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né ad altra autorità.

Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

DI COSA PARLIAMO:

- Cos'è la Composizione Negoziata
- Premesse metodologiche
- Accesso alla Composizione Negoziata
- Strumenti della Composizione Negoziata
- Conclusioni

Premesse metodologiche

La definizione di CRISI art.2 co.1 let. a) CCII

La «Crisi» è lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.

La definizione di INSOLVENZA art.2 co.1 let. b) CCII

La «Insolvenza» è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (perdita della continuità aziendale).

Premesse metodologiche

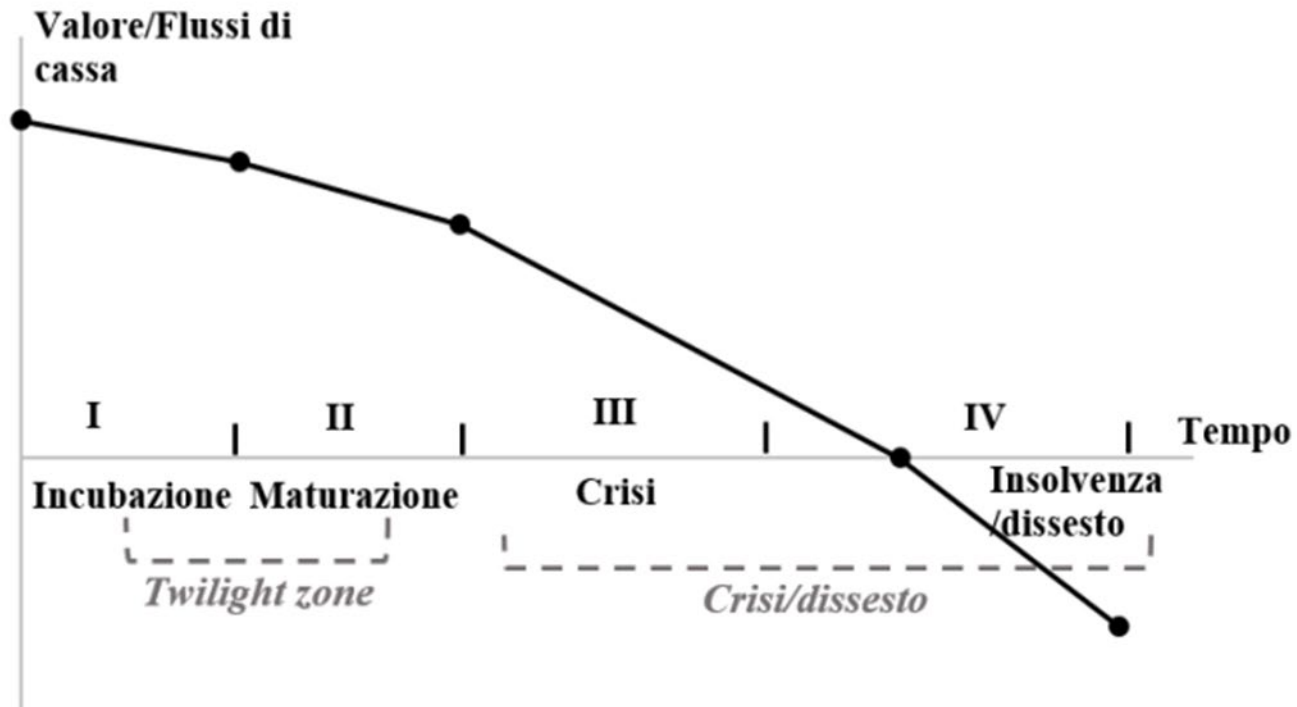
Lo squilibrio economico-finanziario «reversibile»

Lo squilibrio economico-finanziario (crisi) si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici per fronteggiare le proprie obbligazioni nei successivi 12 mesi.

Se tale squilibrio emerge tempestivamente e sia del tipo «reversibile», vi è la possibilità di rimettere l'impresa nelle condizioni di pagare i propri debiti presenti e futuri.

Solamente i flussi di cassa provenienti dalla «Attività caratteristica» dell'impresa sono in grado di generare la liquidità necessaria al risanamento nel lungo periodo.

Premesse metodologiche



Premesse metodologiche

Gli ‘adeguati Assetti’ per la gestione d’impresa art. 2086 c.c.

L’Imprenditore DEVE istituire un Assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alle dimensioni dell’impresa, ANCHE in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Premesse metodologiche

L'Adeguatezza delle misure e degli assetti che l'imprenditore deve adottare in funzione della rilevazione tempestiva della crisi art.3 CCII

L'Imprenditore DEVE istituire un Assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c., al fine della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Gli ASSETTI devono consentire di:

- a) Rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
- b) Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi;
- c) Ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la «Lista di controllo particolareggiata» e a effettuare il «Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento» di cui all'art.13 co. 2 CCII (disponibili sulla Piattaforma Telematica Nazionale, gestita da Unioncamere). Nella maggioranza dei casi si tratta di informazioni di carattere qualitativo con approccio forward-looking.

Premesse metodologiche

Le responsabilità degli Amministratori nel caso in cui la crisi sfoci in insolvenza

Art. 2485 c.c. Obblighi degli Amministratori

Gli Amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dall'art. 2484 co. 3 c.c..

Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

Art. 2486 c.c. Poteri degli Amministratori

Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli Amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Gli Amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.

Quando è accertata la responsabilità degli Amministratori, e salvo prova contraria, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il Patrimonio Netto alla data di apertura di una procedura concorsuale, e il Patrimonio Netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., detratti i costi normali per l'esecuzione di una Liquidazione volontaria.

Premesse metodologiche

L'Adeguatezza delle misure e degli assetti che l'imprenditore deve adottare in funzione della rilevazione tempestiva della crisi art.3 CCII

Gli Assetti devono inoltre consentire di rilevare i «SEGNALI di squilibrio» quali:

- a) Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) Esistenza di esposizioni nei confronti delle Banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- d) Esistenza di una o più esposizioni debitorie previste dall'art. 25-novies co.1 CCII (ritardi per versamenti di contributi previdenziali, debiti per premi assicurativi, debiti Iva, crediti affidati per la riscossione).

Premesse metodologiche

Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati art.25-novies CCII

Le seguenti segnalazioni a mezzo PEC, raggiungono l'Imprenditore e l'Organo di controllo e/o il Revisore unico, e contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di accesso alla CNC:

a) INPS: ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi di ammontare superiore € 5.000 (€ 15.000 con lavoratori dipendenti); la segnalazione viene inviata trascorsi 60 giorni dal verificarsi del ritardo;

b) INAIL: ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di premi di ammontare superiore € 5.000; la segnalazione viene inviata trascorsi 60 giorni dal verificarsi del ritardo;

c) Agenzia delle Entrate: debito IVA scaduto superiore € 5.000, e comunque non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari dell'anno precedente; qualora il debito sia superiore a € 20.000 la segnalazione verrà inviata a prescindere del volume d'affari; la segnalazione viene inviata trascorsi 150 giorni dalla comunicazione stessa;

d) Agenzia delle Entrate-Riscossione: esistenza dei crediti affidati per la riscossione scaduti da oltre 90 giorni, superiori per le società € 500.000, per le società di persone € 200.000 e per le ditte individuali € 100.000; la segnalazione viene inviata trascorsi 60 giorni dal verificarsi del ritardo.

Premesse metodologiche

Segnalazioni dell'Organo di controllo art.25-octies CCII

L'Organo di controllo ed il Revisore legale segnalano all'organo Amministrativo la sussistenza dei presupposti/condizioni per la presentazione dell'istanza alla Composizione Negoziata.

La segnalazione è motivata per iscritto e contiene la fissazione di un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo Amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

La tempestiva segnalazione, non oltre 60 giorni dalla conoscenza dei presupposti/condizioni, all'organo Amministrativo e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità ex art. 2407 c.c. (responsabilità soldale con gli amministratori, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica).

I membri del collegio sindacale possono rispondere finanche di bancarotta fraudolenta, in concorso con l'organo amministrativo, qualora siano concretamente venuti a conoscenza di segnali d'allarme in relazione all'evento illecito ed abbiano volontariamente omesso di attivarsi allo scopo di impedire l'evento dannoso.

Premesse metodologiche

Obblighi di comunicazione per le Banche e Intermediari finanziari art.25-decies CCII

Le Banche e gli altri intermediari finanziari, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli Organi di controllo societari, se esistenti.

Le Banche e gli altri intermediari finanziari sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo ed informato (art.16 co. 5 CCII).

L'accesso alla CNC non costituisce causa di sospensione o revoca delle linee di credito concesse, né ragione di una diversa classificazione del credito.

La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della Banca e dell'intermediario finanziario.

DI COSA PARLIAMO:

- Cos'è la Composizione Negoziata
- Premesse metodologiche
- Accesso alla Composizione Negoziata
- Strumenti della Composizione Negoziata
- Conclusioni

Accesso alla Composizione Negoziata

Presupposti per l'accesso alla Composizione Negoziata art.12 CCII

L'imprenditore può richiedere al segretario generale CCIAA la nomina di un ESPERTO (art.12 co.1 CCII) quando:

- Si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza;
- Risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

L'imprenditore deve disporre delle informazioni necessarie (vedi adeguati assetti organizzativi) a (art. 3 co.3 CCII):

- Utilizzare la «Lista di controllo particolareggiata», per la corretta redazione dei Piani di risanamento;
- Effettuare il «Test pratico» per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, ovvero per la verifica della sostenibilità prospettica del debito ad esito delle iniziative di ristrutturazione.

Ad evidenza del nuovo approccio «forward looking» introdotto dal legislatore, di seguito alcune domande significative dalla «Lista di controllo particolareggiata»:

1.3) L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale ed 1.4) è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide e in continuo?

1.5) L'impresa dispone di un Piano di Tesoreria a 6 mesi?

Accesso alla Composizione Negoziata

Documenti preliminari da produrre

Una breve Relazione descrittiva dell'impresa recante:

- la descrizione dell'impresa, dell'attività in concreto esercitata e del suo modello di business;
- la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali riscontrate;
- un piano finanziario per i successivi 6 mesi;
- le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti).

Ultimi tre bilanci se non già depositati presso il registro delle imprese.

Una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni anteriori;

L'elenco dei creditori, precisando l'ammontare dei crediti scaduti e a scadere;

Indicazione di eventuali ricorsi pendenti per la dichiarazione di insolvenza;

Il Certificato unico dei debiti tributari, debiti contributivi e per premi assicurativi;

La situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni e Centrale dei Rischi della Banca d'Italia non anteriore di 3 mesi.

Accesso alla Composizione Negoziata

L'Esperto Negoziatore

L'Esperto verificata la propria indipendenza e competenze specifiche rispetto all'incarico, entro 2 giorni comunica all'imprenditore l'accettazione e la inserisce nella Piattaforma telematica.

L'Esperto convoca l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento. In caso contrario ne dà notizia all'imprenditore ed al segretario generale della CCIAA che dispone l'archiviazione.

Se ritiene invece che le prospettive di risanamento sono concrete, l'Esperto incontra le parti interessate al processo di risanamento, prospetta le possibili strategie di intervento e fissa i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata.

INIZIO DELLE TRATTATIVE CON CREDITORI E PARTI INTERESSATE

L'incarico dell'Esperto si conclude se entro 180 gg. le parti non hanno trovato una soluzione adeguata della crisi d'impresa. L'incarico può proseguire per altri 180 gg. se le parti o l'imprenditore lo richiedono e l'Esperto di acconsente.

Al termine dell'incarico l'Esperto redige una Relazione finale e il segretario generale della CCIAA che dispone l'archiviazione,

Accesso alla Composizione Negoziata

Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative art.21 CCII

Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, ma deve informare preventivamente l'Esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione, il quale può esprimere il proprio dissenso.

Non sono inibiti i pagamenti.

Non sono soggetti a revocatoria art. 166 co.2 CCII gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla nomina dell'Esperto, purché coerenti con lo stato delle trattative.

Non si applicano i reati ex art. 323 CCII «Bancarotta semplice» e art. 322 CCII «Bancarotta fraudolenta preferenziale».

Secondo l'Art. 4 CCII, l'imprenditore che occupi oltre 15 dipendenti deve tempestivamente provvedere alla consultazione dei sindacati. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza fra le parti e viene redatto un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'Esperto.

Accesso alla Composizione Negoziata

Le misure protettive del patrimonio art.18-19 CCII

L'imprenditore può chiedere le misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti o di alcuni creditori.

L'istanza è pubblicata nel registro delle imprese CCII.

Dal giorno di pubblicazione dell'istanza i creditori interessati non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell'impresa, né può essere aperta la Liquidazione giudiziale.

I creditori non possono rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, né le Banche revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse.

L'imprenditore con ricorso presentato al Tribunale chiede la conferma delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative.

Il Tribunale provvede, sentito il parere dell'Esperto, stabilendo una durata non superiore a 120 gg., eventualmente prorogabile di altri 120 gg..

Accesso alla Composizione Negoziata

La Piattaforma telematica gestita dalla CCIAA art.13 CCII

<https://composizionenegoziata.camcom.it/public/#/home>



IT

Composizione
Negoziata
soluzioni per la crisi d'impresa

Accedi al servizio

Cos'è La piattaforma Il processo Utilizzatori Documenti utili Test Pratico Esperti News e FAQ

La Piattaforma

Un unico luogo per gestire le istanze e i documenti da parte di tutti i soggetti coinvolti

- Preparazione dell'istanza
- Inserimento di tutti i documenti da allegare all'istanza
- Invio dell'istanza
- Presa in carico dell'istanza



- Nomina dell'Esperto
- Invitare Professionisti/Soggetti
- Aprire trattative riservate
- Controlli formali sull'istanza

STRUMENTI PER SUPPORTARE LA CONTINUITA' E LO SVILUPPO DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE ITALIANO

Accesso alla Composizione Negoziata

LISTA DI CONTROLLO (CHECK LIST) PARTICOLAREGGIATA per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza.

Per accedere alla composizione negoziata l'imprenditore deve aver redatto un Progetto di Piano di risanamento secondo le indicazioni della check list e un Piano finanziario per i successivi sei mesi.

Focus su:

- la presenza di minimi requisiti organizzativi (par. 1)
- la disponibilità di una situazione economico-patrimoniale aggiornata (par. 2)
- la situazione in cui versa l'impresa e dalle sue cause della crisi (par. 3)
- le strategie che si intendono adottare e una serie di valutazioni controllabili. Essa è volta a determinare i flussi finanziari che nelle imprese di minori dimensioni possono essere stimati attraverso un processo semplificato (par. 4)
- Il debito esistente che necessita di essere rimborsato viene confrontato con i flussi finanziari derivanti dalla gestione aziendale che possono essere posti a servizio dello stesso, anche al fine di individuare la tipologia delle proposte da formulare ai creditori e alle altre parti interessate (par. 5)
- in caso di gruppo di imprese occorre tenere conto delle reciproche interdipendenze tra le imprese che ne fanno parte (par. 6)

Accesso alla Composizione Negoziata

LISTA DI CONTROLLO (CHECK LIST) PARTICOLAREGGIATA per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza.

Il requisito dell'organizzazione dell'impresa

1.1 L'impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività?

1.2 L'impresa dispone delle competenze tecniche occorrenti per le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare?

1.3 L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale? In mancanza, l'impresa deve quanto meno avere attivato il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio, in termini di ricavi, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta.

1.4 L'impresa è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide in continuo? In difetto, l'impresa individua gli indicatori di produttività coerenti con il proprio modello di business ed il proprio settore di attività, e raccoglie le ulteriori informazioni per la valutazione dell'andamento tendenziale.

1.5 L'impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi? In difetto l'impresa predispone un prospetto delle stime delle entrate e delle uscite finanziarie almeno a 13 settimane il cui scostamento con l'andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo.

Accesso alla Composizione Negoziata

LISTA DI CONTROLLO (CHECK LIST) PARTICOLAREGGIATA per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza.

Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente

2.1 L'impresa dispone di una situazione contabile con le rettifiche di competenza, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni?

2.2 La situazione debitoria è completa e affidabile? Il valore contabile dei cespiti non è superiore al maggiore tra il valore recuperabile e quelli di mercato?

2.3 È disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso ed i rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso?

2.4 È disponibile un prospetto recante le rimanenze di magazzino con i tempi di movimentazione che consenta di individuare le giacenze oggetto di lenta rotazione?

2.5 I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall'estratto della Centrale Rischi?

2.6 Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali?

2.8 Sono disponibili informazioni sull'andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari? È disponibile un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio?

Accesso alla Composizione Negoziata

LISTA DI CONTROLLO (CHECK LIST) PARTICOLAREGGIATA per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza.

Strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi

3.1 Perché l'imprenditore ha percepito uno stato di crisi e quali sono le manifestazioni esteriori di tale stato? Quali sono le cause?

3.4 Quali sono le strategie di intervento e quali le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare?

3.5 L'impresa dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative industriali?

3.6 Quali sono i tempi e i relativi effetti in termini di ricavi, di costi e di investimenti delle iniziative da adottare?

3.9 Il piano appare credibile? Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte di un lettore informato quale è l'Esperto, coerenti con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto in cui opera? Le strategie di intervento e le iniziative industriali individuate dall'imprenditore appaiono appropriate per il superamento delle cause della crisi?

Accesso alla Composizione Negoziata

LISTA DI CONTROLLO (CHECK LIST) PARTICOLAREGGIATA per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza.

Le proiezioni dei flussi finanziari

4.1 La stima delle proiezioni dei flussi finanziari del piano è l'esito di: stima dei ricavi, dei costi variabili e fissi, stima degli investimenti, stima degli effetti delle iniziative industriali che si intendono intraprendere in discontinuità rispetto al passato, stima dell'effetto delle operazioni straordinarie, se previste, declinazione finanziaria delle grandezze economiche e determinazione dei flussi al servizio del debito.

4.2 Le proiezioni fondate su previsioni coprono un periodo massimo di 5 anni?

4.6 Il piano tiene conto in misura adeguata degli investimenti di mantenimento occorrenti?

4.9 Se è stata prevista la dismissione di cespiti d'investimento, si è tenuto conto delle effettive prospettive di realizzo in termini di ammontare (al netto dei costi di dismissione) e tempi? Le relative stime sono adeguatamente suffragate?

4.11 La determinazione dei flussi finanziari al servizio del debito deve essere effettuata muovendo dai dati economici, attraverso il ciclo di conversione in flussi di cassa che tiene conto dei tempi di incasso dei ricavi, di pagamento dei costi e di rigiro del magazzino, poi deducendo dai flussi così determinati gli investimenti previsti e il pagamento delle imposte, ed infine aggiungendo l'effetto delle dismissioni di cespiti d'investimento e di altre operazioni straordinarie previste.

Accesso alla Composizione Negoziata

LISTA DI CONTROLLO (CHECK LIST) PARTICOLAREGGIATA per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza.

Il risanamento del debito

5.1 L'impresa è in grado in futuro di generare risorse al servizio del debito ed il risultato delle proiezioni finanziarie tende ad essere positivo?

5.2 Il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (stress test), dei fattori di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta l'impresa?

5.3 La generazione di flussi positivi al servizio del debito dipende solo dalle iniziative industriali?

5.4 A quanto ammonta il debito che deve essere servito nei singoli anni del piano? Debito scaduto, debito già riscadenzato o differito, debito interessato da moratorie ex lege, linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo, rate di mutuo e finanziamenti in scadenza.

5.5 Come l'imprenditore intende fronteggiare il debito che deve essere coperto nei diversi anni attraverso i flussi al servizio dello stesso? Nuovi riscadenziamenti o dilazione di una parte del debito pendente, stralcio di parte del debito, la sua conversione in equity o in strumenti finanziari partecipativi, nuove linee di credito, nuovi aumenti di capitale sociale a pagamento e nuovi finanziamenti anche postergati.

Accesso alla Composizione Negoziata

LISTA DI CONTROLLO (CHECK LIST) PARTICOLAREGGIATA per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza.

In caso di gruppi di imprese

6.1 È stata redatta una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto?

6.2 Il piano dà evidenza dei rapporti economici, finanziari e patrimoniali tra le singole società del gruppo?

6.3 Vi sono altre imprese del gruppo che presentano difficoltà economico-finanziarie o patrimoniali? Come si intende agire per affrontarle?

6.4 Quali sono le altre imprese del gruppo la cui continuità aziendale dipende da quella dell'impresa?

6.5 Le operazioni infragruppo previste nel piano possono arrecare un pregiudizio per i creditori di un'altra impresa del gruppo?

Accesso alla Composizione Negoziata

Il «Test pratico» per valutare la perseguibilità del risanamento



Il "test pratico" preliminare

Consente all'imprenditore di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento.
È un semplice strumento che aiuta a misurare il grado di difficoltà dell'impresa ed eventualmente procedere con maggiore consapevolezza all'invio dell'istanza di nomina dell'Esperto.

Effettua il test

[Istruzioni per il test](#)

Accesso alla Composizione Negoziata

Il «Test pratico» per valutare la perseguibilità del risanamento

TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

L'entità del debito che deve essere ristrutturato		
debito scaduto	1,00 €	+
(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)	1,00 €	
debito riscadenziato o oggetto di moratorie	1,00 €	+
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	1,00 €	+
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni (per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)	1,00 €	+
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	1,00 €	+
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	1,00 €	-
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	1,00 €	-
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	-1,00 €	-
TOTALE A	4,00 €	

Valore non utilizzato nel computo del TOTALE A

I flussi annui al servizio del debito		
stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	1,00 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	1,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	1,00 €	-
TOTALE B	-1,00 €	

Grado di difficoltà del risanamento (1)	0,00	Grado di difficoltà non calcolabile
---	-------------	-------------------------------------

(1) Se l'impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè

STRUMENTI PER SOSTENERE LA CONTINUITÀ E LO SVILUPPO DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE ITALIANO

Accesso alla Composizione Negoziata

Il «Test pratico» per valutare la perseguibilità del risanamento

Fascia	Grado di difficoltà	Descrizione
0		Grado di difficoltà non calcolabile
1	≤ 1	Difficoltà contenute
2	>1 e ≤ 2	l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento
3	>2 e ≤ 3	il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare.
4	>3 e ≤ 4	il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare.
5	>4 e ≤ 5	la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda.
6	>5 e ≤ 6	la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda.
99	>6	l'impresa si presenta in disequilibrio economico a regime, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese).

DI COSA PARLIAMO:

- Cos'è la Composizione Negoziata
- Premesse metodologiche
- Accesso alla Composizione Negoziata
- Strumenti della Composizione Negoziata
- Conclusioni

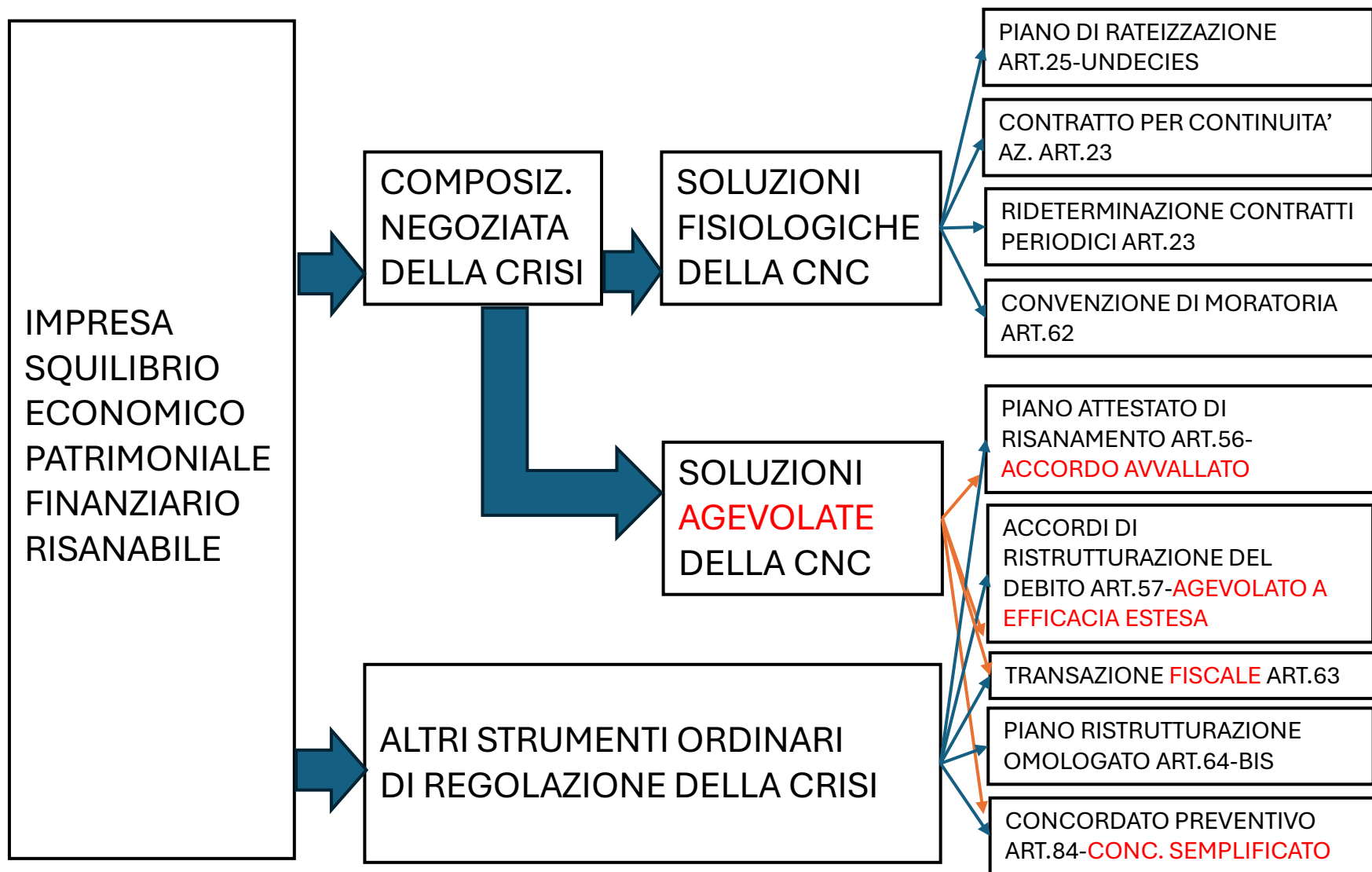
Strumenti della Composizione Negoziata

Se le trattative fra le parti danno esito positivo, l'Esperto redige la propria Relazione finale, inserendola sulla Piattaforma informatica.

Le soluzioni possibili sono le seguenti:

- 1) **Piano di rateizzazione** elaborato dal programma informatico della Piattaforma informatica art.25-undecies co.2 CCII.
- 2) **Contratto idoneo a assicurare la continuità aziendale** per due anni, per il quale il legislatore non fornisce alcuna indicazione sul contenuto e sulla struttura e sulla forma, mentre demanda alla Relazione finale dell'Esperto l'espressione del giudizio circa l'idoneità dell'accordo stesso art.23 co.1 CCII.
- 3) **Rideterminazione dei contratti ad esecuzione periodica** art.23 co.1 CCII
- 4) **Finanziamenti prededucibili** art.22 CCII.
- 5) **Cessione d'azienda** o rami d'azienda «Agevolata» art.22 CCII .
- 6) **Convenzione di Moratoria** art.62 CCII.
- 7) **Accordo «Avvallato» in esecuzione di Piano di risanamento** sottoscritto dall'Esperto art.23 co.1 let. c) CCII.
- 8) **Accordi in esecuzione di Piano Attestato** art.56 CCII.
- 9) **Accordo di Ristrutturazione dei debiti, «Agevolato» e a «efficacia estesa»** anche ai non aderenti art.57-60-61 CCII.
- 10) **Accordo transattivo con Agenzie Fiscali e Ag. Entrate-Riscossione** art.23 co.2-bis CCII.
- 11) **Concordato 'Semplificato' per la Liquidazione del patrimonio** art.25-sexies CCII.

Strumenti della Composizione Negoziata



Strumenti della Composizione Negoziata

Piano di rateizzazione elaborato dal programma informatico della Piattaforma informatica art.25-undecies co.2 CCII

Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera i € 30.000 e, all'esito della elaborazione condotta dal programma, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione.

L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali.

Strumenti della Composizione Negoziata

Contratto idoneo a assicurare la continuità aziendale per due anni art.17 co.5 CCII e rideterminazione dei contratti ad esecuzione periodica art.23 co.1 CCII

Tutte le parti interessate al risanamento (creditori e non) possono concludere un contratto se secondo la relazione dell'Esperto è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni (art.23 co. 1 CCII).

L'Esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa (art.17 co. 5 CCII).

Misure premiali:

- Maturazione interessi su debiti tributari ridotti al tasso legale art.25-bis co.1 n.2 CCII.
- Se il contratto viene pubblicato nel Registro delle Imprese, L'AdE può concedere, con istanza sottoscritta anche dall'Esperto, un piano di rateizzazione fino a 120 rate mensili. Neutralità delle sopravvenienze attive per riduzione (stralcio) dei debiti ex art.88 co.4-ter Tuir.

Strumenti della Composizione Negoziata

Finanziamenti prededucibili art. 22 CCII

Su richiesta dell'imprenditore il Tribunale, se funzionali alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

- Autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili (art. 6 CCII) o autorizzare l'accordo con la Banca alla riattivazione di linee di credito sospese.
- Autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili.
- Autorizzare una o più società appartenenti ad un Gruppo a contrarre finanziamenti prededucibili.

Gli atti autorizzati da Tribunale ai sensi dell'art.22 CCII conservano i propri effetti (prededucazione) art. 24 CCII, qualunque si l'esito della CNC, nell'ambito delle procedure esecutive e concorsuali e anche se successivamente intervengono un Accordo di ristrutturazione dei debiti, un Concordato Preventivo (anche semplificato), la Liquidazione giudiziale, la Liquidazione Coatta Amministrativa, l'Amministrazione Straordinaria.

Strumenti della Composizione Negoziata

Cessione d'azienda o rami d'azienda «Agevolata» art.22 co,1 let. d) CCII

Su richiesta dell'imprenditore il **Tribunale**, se funzionali alla continuità aziendale, anche «in forma indiretta» può:

Autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami, senza gli effetti per l'acquirente della solidarietà con il cedente per i debiti anteriori il trasferimento ex art.2560 co.2 c.c..

Per quanto riguarda i debiti Fiscali del cedente (imposta e sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell'anno della cessione d'azienda e nei due precedenti), relativamente ai quali la responsabilità dell'acquirente sono stabilite dall'art. 14 Dlgs 472/1997, è stato introdotto il nuovo comma 5-bis che integra l'esclusione della responsabilità solidale quando la cessione avviene nell'ambito della Composizione Negoziata della crisi o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale. La disposizione si applica anche quando la cessione è effettuata da una società controllata (art. 2359 c.c.), a condizione che:

- a) la cessione sia autorizzata dall'autorità giudiziaria ovvero sia prevista in un piano omologato dalla medesima autorità;
- b) sia funzionale al risanamento dell'impresa o del soggetto controllante la società cedente o al soddisfacimento dei creditori di tali soggetti.

Strumenti della Composizione Negoziata

Convenzione di Moratoria art.62 CCII

La Convenzione di Moratoria art. 62 CCII con i creditori, non solo Finanziari, è un accordo diretto a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi.

La Convenzione ha ad oggetto «la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione della azioni esecutive», ma che non comporti la rinuncia (neanche parziale) al credito.

Viene lasciata grande flessibilità alle parti di negoziare le pattuizioni che formeranno il contenuto dell'accordo di moratoria.

E' efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, se la moratoria è stata concordata con almeno il 75% dei creditori e necessita di un professionista che Attesti la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi ed assenza di pregiudizio rispetto al trattamento di una Liquidazione giudiziale.

Due ipotesi:

- La Moratoria da sola è sufficiente a consentire il risanamento;
- Lo strumento è solo una «soluzione ponte» per consentire di predisporre altri strumenti di soluzione della crisi.

Maturazione interessi su debiti tributari ridotti al tasso legale art.25-bis co.1 n.2 CCII.

Strumenti della Composizione Negoziata

Accordo «Avvallato» art.23 co.1 let. c) CCII in esecuzione di Piano di risanamento

Accordi fra le parti interessate e aderenti (sottoscrittori) all'operazione di risanamento a mezzo di un Piano 'Avvallato' di risanamento (art.23 co.1 let. c) CCII), ovvero un Piano sottoscritto anche dall'Esperto che da atto della coerenza con la regolazione della crisi, e che esime dalla predisposizione della 'Attestazione' del professionista indipendente (art.56 CCII) circa la fattibilità economica del Piano.

Esenzione da Revocatoria (art. 166 co.3 let. d) CCII) per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un Piano Attestato che consenta il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e assicuri il riequilibrio della situazione finanziaria.

Non si applicano i reati ex art. 323 CCII «Bancarotta semplice» e art. 322 CCII «Bancarotta fraudolenta preferenziale».

Misure premiali:

- Maturazione interessi su debiti tributari ridotti al tasso legale art.25-bis co.1 n.2 CCII.
- Se il contratto viene pubblicato nel Registro delle Imprese, L'AdE può concedere, con istanza sottoscritta anche dall'Esperto, un piano di rateizzazione fino a 120 rate mensili. Neutralità delle sopravvenienze attive per riduzione (stralcio) dei debiti ex art.88 co.4-ter Tuir, per la parte eccedente le perdite pregresse.

Strumenti della Composizione Negoziata

Accordi in esecuzione di Piano Attestato di risanamento art.56 CCII

Piano rivolto ai creditori idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria. Occorre la 'Attestazione' del Professionista Indipendente circa la fattibilità economica del Piano. (art.56 CCII)

Esenzione da Revocatoria (art. 166 co.3 let. d) CCII) per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un Piano Attestato che consenta il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e assicuri il riequilibrio della situazione finanziaria.

Non si applicano i reati ex art. 323 CCII «Bancarotta semplice» e art. 322 CCII «Bancarotta fraudolenta preferenziale».

Misure premiali:

- Sanzioni tributarie applicabili in misura ridotta (50%) art.25-bis co.3 CCII (no transazione fiscale).
- Se il Piano viene pubblicato nel Registro si applica la Neutralità delle sopravvenienze attive per riduzione (stralcio) dei debiti ex art.88 co.4-ter Tuir, per la parte eccedente le perdite pregresse.

Strumenti della Composizione Negoziata

Accordo di Ristrutturazione dei debiti, anche «Agevolato» e ad «efficacia estesa» art.57-60-61CCII

Accordo di Ristrutturazione dei debiti (art.57 CCII) con il 60% dei creditori aderenti, con pagamento integrale (120 gg.) creditori estranei, Attestato da Professionista indipendente ed Omologato da **Tribunale**. (Transazione fiscale art.63)

Accordo di Ristrutturazione dei debiti «Agevolato» (art.60 CCII) con il dimezzamento della percentuale necessaria (dal 60% al 30%), in presenza di: (i) rinuncia alla moratoria legale di 120 gg. per il pagamento dei creditori non aderenti; (ii) rinuncia a richiedere le misure protettive art. 54 CCII.

Accordo di Ristrutturazione dei debiti con «efficacia estesa» (art.61 CCII) anche ai non aderenti con il 75% dei creditori appartenenti alla medesima categoria (omogena posizione giuridica ed interessi economici). La percentuale scende al 60% se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla Relazione finale dell'Esperto. Possibile formazione di 'categorie' fra crediti Bancari, se in misura superiore al 50% del debito complessivo.

Esenzione da Revocatoria, art. 166 co.3 CCII, in esecuzione dell'Accordo omologato.

Sanzioni tributarie applicabili in misura ridotta (50%) art.25-bis co.1 n.3 CCII.
Si applica la neutralità delle sopravvenienze attive per riduzione (stralcio) dei debiti ex art.88 co.4-ter Tuir, per la parte eccedente le perdite pregresse.

Strumenti della Composizione Negoziata

Accordo transattivo con Agenzie Fiscali e Ag. Entrate-Riscossione art.23 co.2-bis CCII.

Nel corso delle trattative l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo all'Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione (no INPS, INAIL, tributi locali) per il pagamento parziale (stralcio) o dilazionato del debito tributario.

Alla proposta è allegata una Attestazione di un professionista indipendente circa (i) la convenienza rispetto alla Liquidazione giudiziale e (ii) sulla completezza e veridicità dei dati aziendali (o Revisore legale). Inoltre, risulta utile depositare anche l'Attestazione della fattibilità del Piano di risanamento, oltre che al Piano stesso.

Sono oggetto della transazione i debiti sorti sino alla data di presentazione della proposta di transazione.

L'accordo è sottoscritto dalle parti, comunicato all'Esperto e depositato in **Tribunale**.

Il Giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto.

Strumenti della Composizione Negoziata

Concordato 'Semplificato' per la Liquidazione del patrimonio art.25-sexies CCII

Invece, nel caso di mancato raggiungimento delle intese, all'esito delle trattative, l'imprenditore può proporre, entro 60 gg. dalla Relazione finale, una ricorso al **Tribunale** per il Concordato 'Semplificato' per la Liquidazione del patrimonio con un Piano di liquidazione.

La semplificazione consiste che i creditori non votano il concordato, ma hanno solo la facoltà di opporsi all'omologa, nelle consuete forme.

Altra semplificazione riguarda l'assenza della preventiva Attestazione del Piano di liquidazione, sostituita da un parere dell'Esperto.

Altra semplificazione riguarda l'assenza del Commissario Giudiziale, sostituito da un Ausiliario nominato dal Tribunale, che ha la funzione di esprimere pareri.

Il Tribunale quindi provvede, in termini molto più brevi rispetto al Concordato normale, ad Omologare il Concordato Semplificato, previa verifica della sua regolarità formale, il rispetto delle cause di prelazione, la fattibilità del Piano di liquidazione e che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della Liquidazione giudiziale.

Esenzione da Revocatoria, art. 166 co.2 CCII (ex art.67 L.F.), in esecuzione del concordato omologato (o dalla domanda art.37 CCII).

Sanzioni tributarie applicabili in misura ridotta (50%) art.25-bis co.1 n.3 CCII.

Si applica la neutralità delle sopravvenienze attive per riduzione (stralcio) dei debiti ex art.88 co.4-ter Tuir.

Strumenti della Composizione Negoziata

Concordato 'Semplificato' con cessione d'Azienda art.25-septies CCII

Con il decreto di Omologa del Concordato 'Semplificato', il **Tribunale** nomina un Liquidatore giudiziale.

Quando il Piano di Liquidazione prevede una offerta di acquisto d'Azienda o di Ramo d'Azienda, il Liquidatore se verifica l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta di vendita.

Quando il Piano di Liquidazione prevede che il trasferimento d'azienda debba essere eseguito prima della omologazione, all'offerta di acquisto d'Azienda dà esecuzione l'Ausiliario, verifica l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, previa autorizzazione del Tribunale.

Osservatorio Unioncamere Crisi d'impresa

Quarta edizione - marzo 2026

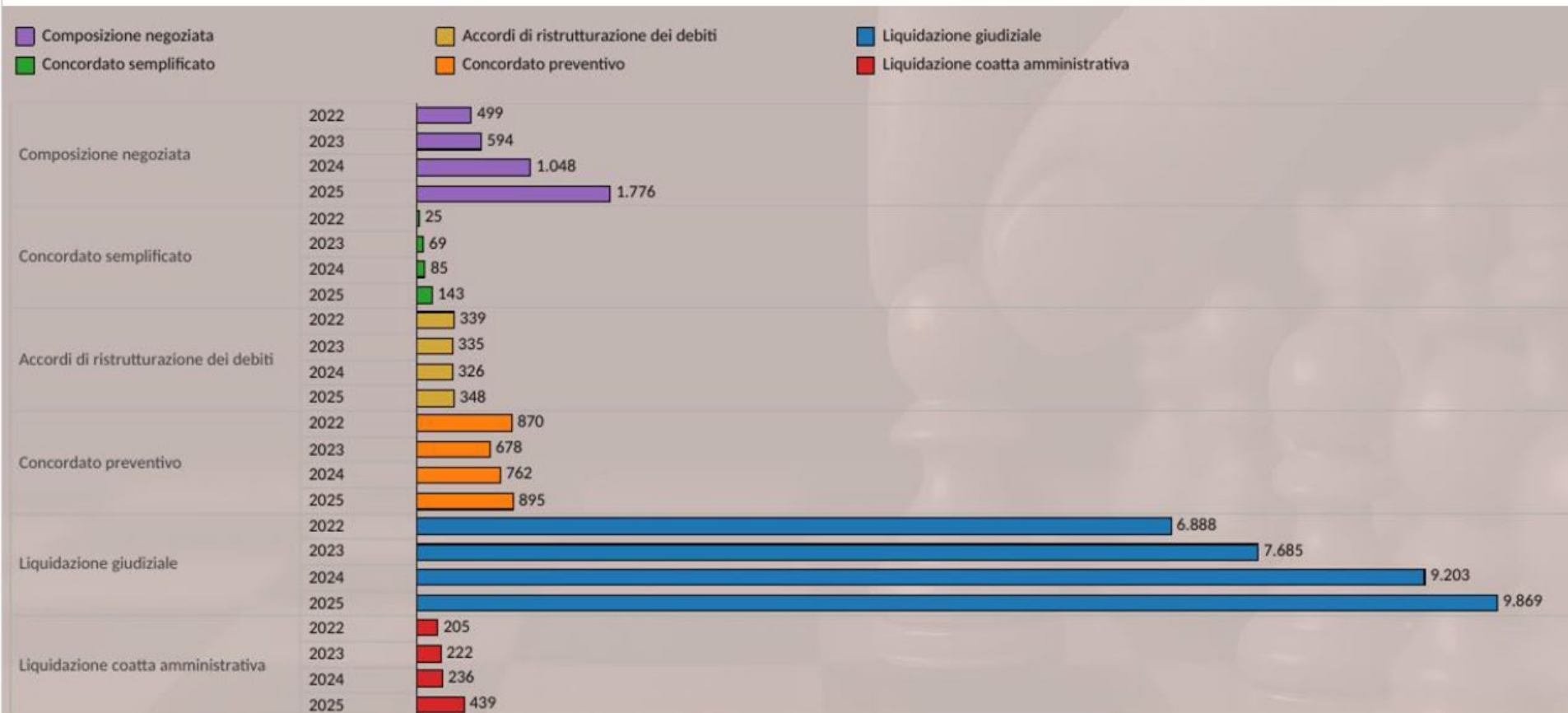
Riepilogo aperture nel 2022-2025

	2022			2023			2024			2025		
	N.procedure aperte	Var. % vs anno precedente	% sul totale	N.procedure aperte	Var. % vs anno precedente	% sul totale	N.procedure aperte	Var. % vs anno precedente	% sul totale	N.procedure aperte	Var. % vs anno precedente	% sul totale
Composizione negoziata	499		5,7%	594	19,0%	6,2%	1.048	76,4%	9,0%	1.776	69,5%	13,2%
Concordato semplificato	25		0,3%	69	176,0%	0,7%	85	23,2%	0,7%	143	68,2%	1,1%
Accordi di ristrutturazione dei debiti	339		3,8%	335	-1,2%	3,5%	326	-2,7%	2,8%	348	6,7%	2,6%
Concordato preventivo	870		9,9%	678	-22,1%	7,1%	762	12,4%	6,5%	895	17,5%	6,6%
Liquidazione giudiziale	6.888		78,0%	7.685	11,6%	80,2%	9.203	19,8%	78,9%	9.869	7,2%	73,3%
Liquidazione coatta amministrativa	205		2,3%	222	8,3%	2,3%	236	6,3%	2,0%	439	86,0%	3,3%
Tutti	8.826		100,0%	9.583	8,6%	100,0%	11.660	21,7%	100,0%	13.470	15,5%	100,0%

Osservatorio Unioncamere Crisi d'impresa

Quarta edizione - marzo 2026

Confronto aperture nel 2022-2025



Osservatorio Unioncamere Crisi d'impresa

Quarta edizione - marzo 2026



UNIONCAMERE



Composizione negoziata 2025



1.776 procedure aperte

+69%▲ rispetto all'anno precedente

Distribuzione geografica

Il gradiente è dato dal numero di procedure aperte nella regione



**Numero medio
di addetti per impresa**

40

1.486 imprese
che hanno dichiarato addetti



**Valore Medio
della produzione**

16 Mln €

1.212 imprese
che hanno depositato il bilancio nel 2024

Osservatorio Unioncamere Crisi d'impresa

Quarta edizione - marzo 2026



UNIONCAMERE

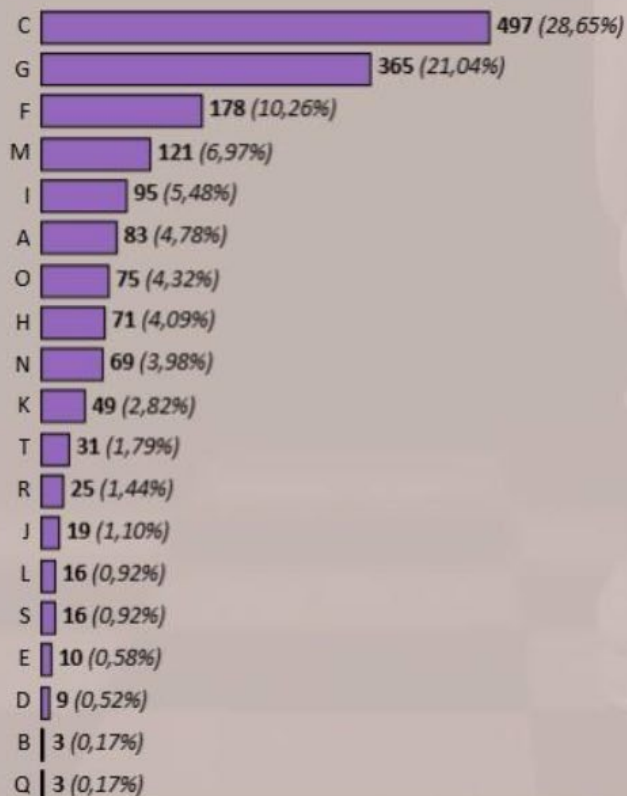


Composizione negoziata 2025

caratteristiche delle imprese

Settore ateco

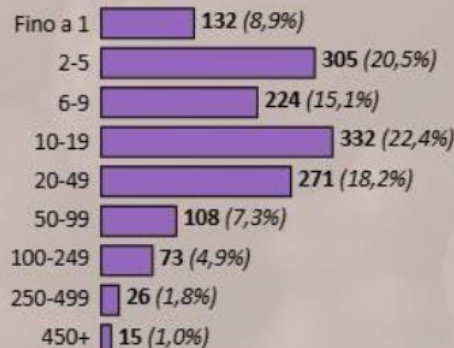
calcolato per le 1.735 imprese che hanno dichiarato l'attività economica



Addetti

40 numero medio

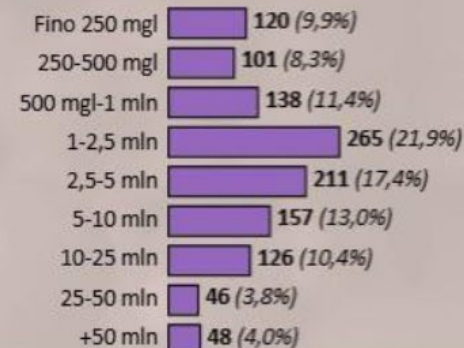
calcolato per le 1.486 imprese che hanno dichiarato addetti



Valore della produzione

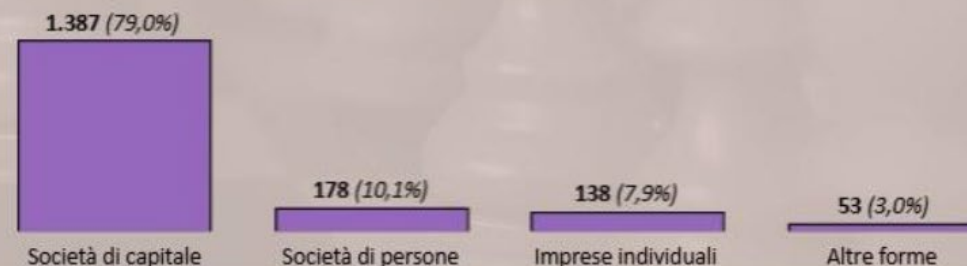
16,18Mln€ valore medio

calcolato per le 1.212 imprese che hanno depositato il bilancio (milioni €)



Forma giuridica

calcolato per le 1.756 imprese che hanno aperto la procedura



Osservatorio Unioncamere Crisi d'impresa

Quarta edizione - marzo 2026

Composizione negoziata

Tra le imprese ricorrenti alla **Composizione negoziata** prevalgono, tra le forme giuridiche, le società di capitale (79%). Le microimprese (classe di addetti tra 0 e 9 unità) rappresentano il 44,5% dei richiedenti, mentre le piccole imprese (classe di addetti tra 10 e 49 unità) che presentano istanza sono il 40,6%.

Il valore medio della produzione delle imprese istanti è passato da circa 4 milioni di € nel 2021 a 9 milioni di € nel 2023, per arrivare a 10 milioni di € nel 2024 e a oltre 16 milioni di € nel 2025. Il numero medio di addetti per impresa è pari a 40 (era di 26 addetti nel 2022).

La maggioranza delle imprese appartiene al settore economico delle attività manifatturiere (28,6%), del commercio all'ingrosso e al dettaglio (21%) e, a seguire, delle costruzioni (10,2%).

In definitiva, continua a crescere nel tempo la dimensione media delle aziende che fanno ricorso a tale strumento, in termini di valore della produzione e addetti.



Conclusioni

Occorre un 'cambio di cultura' imprenditoriale che si deve dotare di strumenti (controllo di gestione) e di professionisti detentori di specifiche competenze per un monitoraggio costante e previsionale della continuità aziendale e, se del caso, attivarsi per un'allerta tempestiva e volontaria per la gestione/soluzione della crisi o meglio della pre-crisi.

Occorre una partecipazione multidisciplinare nei Team che affrontano la CNC (Advisor legali, finanziari, industriali e fiscalisti).

Il Manager della crisi o *Chief Restructuring Officer* (CRO) può 'fare la differenza' nella progettazione di un Piano di risanamento efficace.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

FINE

Dott. Riccardo Rappini

(Esperto Negoziatore – Dottore Commercialista)

Studio Rappini Dottori Commercialisti

Via Alfonso Rubbiani n.1 Bologna

Tel. 051.6449609

info@studiorappini.com